

VII Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

Note

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto delle sezioni VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:
 - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati a essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
 - b) presentati nello stesso tempo;
 - c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità come complementari gli uni agli altri.
2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma e i lavori di tali materie, recanti impressioni o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria.